

- la circostanza che tale organo, quando procede alla notificazione o alla comunicazione di un atto al suo destinatario, non abbia allegato il modulo standard che figura nell'allegato II del regolamento n. 1393/2007, costituisce non un motivo di nullità della procedura, ma un'omissione che deve essere regolarizzata conformemente alle disposizioni enunciate dal suddetto regolamento.

⁽¹⁾ GU C 377 del 21.12.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso da F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

(Causa C-589/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Articolo 56 CE — Imposizione intermedia dei redditi di capitale e dei proventi da cessione di partecipazioni conseguiti da una fondazione nazionale — Diniego del diritto alla deduzione dalla base imponibile delle donazioni a vantaggio di beneficiari non residenti non tassabili nello Stato membro di tassazione della fondazione ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione)

(2015/C 371/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

Con l'intervento di: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Dispositivo

L'articolo 56 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria di uno Stato membro, quale quella di cui al procedimento principale, in virtù della quale, nell'ambito della tassazione intermedia che colpisce i redditi di capitale e i proventi da cessione di partecipazioni percepiti da una fondazione privata residente, quest'ultima ha il diritto di dedurre dalla sua base imponibile relativa ad un determinato periodo d'imposta solamente le donazioni fatte nel corso del medesimo periodo d'imposta e oggetto di tassazione a carico dei beneficiari di tali donazioni nello Stato membro in cui la fondazione è tassata, mentre una tale deduzione è esclusa da detta normativa tributaria nazionale se il beneficiario risiede in un altro Stato membro e, nello Stato membro in cui la fondazione è tassata, è esente, a motivo di una convenzione contro la doppia imposizione, dall'imposta che colpisce di regola le donazioni.

⁽¹⁾ GU C 71 dell'8.3.2014.